

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame federale di professione di specialista in cinestetica applicata

del

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa o che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

La cinestetica è un settore specialistico che trova applicazione ovunque le persone portatrici di handicap motori necessitino di supporto nelle loro attività quotidiane. Essa mira a ridurre i disturbi fisici dovuti al lavoro e le malattie da stress dei professionisti che assistono persone affette da handicap motori svolgendo attività sanitarie, assistenziali o terapeutiche. Inoltre, si occupa della creazione di interazioni mediante contatto fisico e movimento per impostare l'assistenza quotidiana alle persone che necessitano di cure affinché possano sfruttare il più possibile le proprie possibilità di movimento preservando e migliorando la propria mobilità e autonomia. Per un'applicazione efficace e a lungo termine nella struttura dove lavorano, i collaboratori necessitano di supporto e assistenza da parte **degli specialisti in cinestetica applicata**.

Gli specialisti in cinestetica applicata si occupano della sensibilizzazione della percezione del movimento e dello sviluppo della competenza di movimento nelle attività quotidiane. Nel loro ambito pratico aiutano i collaboratori a percepire il proprio movimento nel lavoro quotidiano in maniera consapevole e differenziata e ad adattarlo alla rispettiva situazione con competenza e nell'ottica della promozione della salute. In questo modo, da un lato, gli specialisti in cinestetica applicata forniscono un contributo importante alla riduzione dei disturbi fisici dovuti al lavoro e

quindi delle assenze dal lavoro. Dall'altro, in ambito sanitario-assistenziale fungono da specialisti fornendo assistenza ai clienti e promuovendo la salute nelle attività quotidiane (stare seduti, alzarsi, mangiare e lavarsi).

Insieme ai collaboratori e ai clienti, sviluppano offerte di assistenza personalizzate per aumentare la mobilità dei pazienti affinché possano svolgere le loro attività con la massima autonomia. Per raggiungere questo risultato, analizzano ed elaborano insieme ai collaboratori situazioni pratiche concrete, definiscono il potenziale di apprendimento con tutte le persone coinvolte e promuovono apposite misure attuative. Alla luce di tematiche attuali o situazioni complesse trattano i singoli casi insieme ai collaboratori, tengono workshop, affrontano temi specifici (caduta, dolore, aggressione) in un'ottica cinestetica e seguono i relativi processi di apprendimento. Non svolgono alcun incarico terapeutico inteso come trattamento di disturbi motori e funzionali o di patologie specifiche. Il loro compito consiste nel fare emergere il potenziale di apprendimento individuale nelle attività quotidiane in ambito sanitario-assistenziale e nel trasmettere ai collaboratori le offerte di supporto da ciò derivanti. Collaborano in modo interdisciplinare con tutti gli specialisti coinvolti (terapisti, personale sanitario, medici) e offrono consulenza ai familiari coordinando, organizzando e documentando autonomamente il proprio lavoro.

1.22 Principali competenze operative professionali

Competenza di movimento proprio

Percezione consapevole e differenziata del proprio movimento nelle attività quotidiane, variabilità delle possibilità di adattamento nel proprio movimento, adattamento consapevole del proprio movimento in base alla situazione.

Competenza di manualità

Adattamento sensibile e consapevole del proprio movimento a quello di un'altra persona. Creazione consapevole dell'interazione mediante contatto fisico e movimento nell'assistenza di un'altra persona.

Competenza di analisi e documentazione

Analisi e descrizione approfondita di situazioni quotidiane e complesse in prospettive basate sui concetti della cinestetica. Deduzione del potenziale di apprendimento di tutti i soggetti coinvolti e sviluppo di proposte concrete per misure attuative.

Competenze metodologico-didattiche

Impiego di strumenti metodologico-didattici che promuovono la sensibilizzazione della percezione del movimento.

Impiego di strumenti metodologico-didattici e prospettive che promuovono il processo di apprendimento autoresponsabile e durevole dei collaboratori.

Conoscenze di base

Motivazione e valutazione di attività e misure da una prospettiva di sviluppo e sulla base di una comprensione cibernetica.

Competenza organizzativa

Organizzazione, definizione e coordinamento del proprio lavoro.

Collaborazione interdisciplinare. Il riconoscimento dei propri limiti tecnici e della eventuale necessità di rivolgersi ad altri specialisti.

1.23 Esercizio della professione

Gli specialisti in cinestetica applicata sono assunti a tempo pieno o parziale e lavorano principalmente in istituzioni socio-sanitarie. All'interno delle strutture dove lavorano fungono da referenti e tutor per l'integrazione della cinestetica nel lavoro quotidiano.

Il profilo professionale comprende le seguenti funzioni principali:

- sviluppo e valutazione della propria competenza di movimento e di istruzione

- impostazione di processi di apprendimento motorio con i clienti
- impostazione di processi di apprendimento con i collaboratori
- analisi delle attività quotidiane in prospettive basate sui concetti della cinestetica
- motivazione e valutazione di attività e offerte da una prospettiva di sviluppo e sulla base di una comprensione cibernetica
- organizzazione, coordinamento e definizione del proprio lavoro

Una descrizione dettagliata delle funzioni principali e secondarie è reperibile nelle direttive.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

All'interno delle strutture dove lavorano, gli specialisti in cinestetica applicata forniscono un contributo importante per la riduzione dei danni fisici da stress dovuti al lavoro e quindi delle assenze dal lavoro.

Inoltre, favoriscono il recupero anticipato della mobilità da parte dei clienti rendendoli mobili e autonomi più a lungo. Accanto al fattore economico si aggiunge anche quello dell'integrazione sociale.

Gli specialisti in cinestetica applicata supportano la collaborazione interdisciplinare nella struttura dove lavorano, promuovono la cultura dell'apprendimento comune e la comprensione reciproca. Incentivano un approccio attento e umano alle persone applicando le risorse individuali a disposizione.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Kinaesthetics Svizzera SA e OdASanté

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 Organizzazione

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame composta da almeno 5 membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di 4 anni. Il mandato può essere rinnovato.

- 2.12 La commissione d'esame si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame su riserva dell'approvazione dell'organo responsabile e le aggiorna periodicamente;
- b) avanza una proposta all'organo responsabile in merito alla determinazione delle tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro;
- n) stila un preventivo e un conteggio dell'esame e lo sottopone per approvazione all'organo responsabile.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE e SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame è pubblicato almeno 10 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:
- le date d'esame;
 - la tassa d'esame;
 - l'ufficio d'iscrizione;
 - il termine d'iscrizione;
 - le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) le copie dei titoli richiesti ai fini dell'ammissione;
- b) un'attestazione dell'esperienza professionale richiesta;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità quale operatrice sociosanitaria od operatore sociosanitario, un attestato di capacità d'infermiera o infermiere assistente CC CRS , un attestato federale di capacità quale operatrice od operatore socioassistenziale oppure
- b) di un diploma di livello 1 di infermiera o di infermiere, un diploma di infermiera o di infermiere SSS, un Bachelor of Science in cure infermieristiche SUP, un diploma di educatrice o di educatore sociale SSS oppure
- c) è in possesso di un altro certificato equipollente, nonché
- d) attesta almeno 1 anno di esperienza professionale nell'ambito della cinestetica applicata.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno sei mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame al momento dell'iscrizione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame sono a carico dei candidati.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 8 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione, almeno però ogni 2 anni.
- 4.12 Il candidato può essere esaminato in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 Il candidato viene convocato almeno 4 mesi prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame, del compito per il lavoro di progetto, l'elenco dei compiti d'istruzione per la parte pratica dell'esame nonché degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di riconsiderazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a cinque mesi prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame, la quale annota le proprie osservazioni.

- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME

5.1 Parti dell'esame

- 5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame		Tipo d'esame	Durata
1	Lavoro di progetto Il lavoro di progetto riguarda un progetto scelto autonomamente sul tema «realizzazione di un apprendimento insieme ai clienti». Consiste nel motivare la situazione di partenza, i processi di apprendimento e le conclusioni in base al processo del progetto sotto forma di relazione sulle esperienze acquisite e nel presentare un'elaborazione chiara e comprensibile.	Scritto	Redatto in precedenza
		Esposizione (orale)	30 min.
2	Competenza di manualità Questa parte verte sulla capacità di rendere interattivo e stimolante il sostegno fornito mediante il contatto fisico e il movimento in diverse attività quotidiane.	Pratico	20 min.
3	Istruzione dei collaboratori Questa parte verte sulla competenza di impostare processi di apprendimento con i collaboratori nell'ambito dell'affiancamento pratico, del trattamento di singoli casi o di piccoli workshop o simili. Vengono ponderate soprattutto le competenze di impostazione metodologico-didattica dell'ambiente di apprendimento e la comprensione specialistico-contenutistica. Nell'analisi scritta sono richieste competenze di autoriflessione e valutazione.	Preparazione e svolgimento di una situazione d'istruzione (pratico)	75 min.
		Analisi (scritto)	60 min.
4	Esame specialistico In questa parte vengono tematizzate le basi teoriche e la comprensione dei contenuti concettuali della cinestetica e verificate le loro connessioni con la pratica.	Colloquio specialistico (orale)	30 min.
Totale			215 min.

I requisiti e criteri dettagliati per tutte le parti d'esame sono descritti nelle direttive.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.

- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame è superato se:
in tutte e 4 le parti d'esame viene ottenuta almeno la nota 4.
- 6.42 L'esame non è superato se il candidato
- non si ritira entro il termine previsto;
 - non si presenta senza motivi validi;
 - si ritira dopo l'inizio dell'esame senza motivi validi;
 - deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
 - il superamento o il mancato superamento dell'esame;
 - l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Specialista in cinestetica applicata con attestato professionale federale**
 - **Spezialistin für angewandte Kinästhetik mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **Spezialist für angewandte Kinästhetik mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **Spécialiste en kinesthétique appliquée avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si consiglia la formula: Specialist in Applied Kinaesthetics with Federal Diploma of Professional Education and Training.

- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1** L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2** L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3** Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 Disposizioni finali

9.1 Disposizioni transitorie

- 9.11** I candidati che prima dell'entrata in vigore del presente regolamento d'esame sono in grado di esibire un diploma di specialista in cinestetica applicata riconosciuto dalla *European Kinaesthetics Association* vengono ammessi, fatto salvo il punto 3.3, all'esame di professione in forma abbreviata. Esso comprende le parti d'esame 2, 3 e 4.
- 9.12** Chi intende acquisire l'attestato professionale in base alle disposizioni menzionate al punto 9.11 deve presentare una richiesta alla commissione d'esame entro il 15 ottobre 2023. Le spese per le parti d'esame da assolvere, l'attestato professionale e la registrazione sono a carico del richiedente.

9.2 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10 EMANAZIONE

Winterthur,

Kinaesthetics Svizzera SA

Helene Kappenthuler
Presidente Kinaesthetics Svizzera SA

Berna,

OdASanté

Anne-Geneviève Bütikofer
Presidente di OdASanté

Il presente regolamento è approvato.

Berna,

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore